



*COMUNE DI MATERA*



## **REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA**

# INDICE

ARTICOLO 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 3 – REQUISITI DI LEGITTIMITA'

ARTICOLO 4 – SPESE AMMISSIBILI

ARTICOLO 5 - CASI DI NON AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

ARTICOLO 6 – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED OBBLIGO DI  
MOTIVAZIONE

ARTICOLO 7 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

ARTICOLO 8 – ENTRATA IN VIGORE

## **ARTICOLO 1 - Finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art.7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte della Amministrazione Comunale spese di rappresentanza, nonché le relative procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile conseguente;

2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità, in coerenza con il prestigio del Comune di Matera e con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi alle istituzioni e all'ordinamento democratico.

## **ARTICOLO 2 - Definizione di spesa di rappresentanza**

1. Costituiscono "spese di rappresentanza" tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da esigenze di relazione - connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali - che consentano di mantenere e accrescerne il prestigio, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva del medesimo nel contesto sociale, interno ed internazionale.

2. In particolare costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di cerimonie, ricorrenze e visite di personalità rappresentative di Enti o delegazioni italiane o straniere, ovvero in occasione di incontri, convegni e congressi, manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico attraverso un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria azione a vantaggio della collettività.

3. Le spese di rappresentanza possono essere legittimamente sostenute nei limiti in cui esse sono idonee ad assumere una valenza rappresentativa e necessarie a perseguire le finalità di cui al comma 1, avuto riguardo alla qualità dei soggetti che esplicano l'attività e alla eccezionalità della circostanza, inquadrate al di fuori delle ordinarie, fermo restando il rigoroso rispetto dei limiti previsti dall'art.6, comma 8, del D.L. 31/5/2010, n.78, convertito nella legge 30/7/2010 n.122.

## **ARTICOLO 3 - Requisiti di legittimità**

1. Sono requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza:

- Lo scopo promozionale: sono legittime le spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione e/o l'attività dell'Amministrazione comunale;
- La stretta connessione ai fini istituzionali dell'Ente: le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, del rapporto esistente tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa;
- La congruità e la sobrietà della spesa concretamente sostenuta: le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato;
- La sobrietà deve essere valutata facendo riferimento alle dimensioni territoriali, alle caratteristiche e/o vocazione istituzionale dell'Ente nonché ai vincoli di bilancio;

- Ufficialità della spesa: è necessario che le spese oggetto del presente Regolamento siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini.

In particolare sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre Istituzioni o Enti di rilievo sociale ed economico ovvero in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica dell'Ente e il suo ruolo;

- Eccezionalità della spesa: le spese in argomento devono avere carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa;

- Riconducibilità della spesa agli organi di vertice dell'Amministrazione: le spese di rappresentanza possono essere ritenute legittime solo se riferite agli organi rappresentativi dell'Ente aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine del Comune di Matera;

- Rappresentatività del destinatario della spesa di rappresentanza: le spese disciplinate dal presente regolamento, ove destinate ad altre Istituzioni o Enti, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati ossia rappresentativi dell'Ente al quale appartengono.

#### **ARTICOLO 4 - Spese ammissibili**

1. Nell'ambito della definizione di cui all'art. 2 nonché dei requisiti di legittimità indicati nell'art. 3 del presente regolamento, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle relative alle seguenti iniziative:

a) ospitalità offerta in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale;

b) omaggi floreali e altri doni - ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);

c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni, manifestazioni o eventi di varia natura promossi dall'Ente, alle quali partecipino le predette personalità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;

d) Forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc...) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune.

#### **ARTICOLO 5 - Casi di non ammissibilità delle spese**

1. Non si classificano come spese di rappresentanza:

a) gli atti di mera liberalità;

b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale o che non rivestano cariche istituzionali;

- c) l'acquisto di generi di conforto, diversi dall'acqua, in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale o di altre riunioni di tipo politico, amministrativo o tecnico ivi comprese le conferenze dei servizi;
- d) colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi rappresentanti dell'Ente presso Enti aziende o Istituzioni;
- e) omaggi ad Amministratori o dipendenti;
- f) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ...);
- g) le spese per pranzi e cene sostenute al di fuori di eventi caratterizzati da una specifica risonanza pubblica e visibilità;
- h) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i requisiti di legittimità indicati al precedente art. 3.
- i) spese per allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ecc), addobbi floreali, stampa di manifesti e volantini, servizi fotografici ecc..., sostenute in occasione di spettacoli culturali, eventi sociali e sportivi organizzati per mezzo delle associazioni del territorio, in quanto spese sostenute nell'ambito delle attività che le stesse associazioni svolgono sul territorio in via di sussidiarietà per il Comune.

#### **ARTICOLO 6 - Assunzione di impegno di spesa ed obbligo di motivazione**

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione e nel Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale. Per tali spese possono eccezionalmente essere attivate le procedure economiche disciplinate dalle disposizioni adottate dal Comune di Matera;
2. Le spese di rappresentanza autorizzate dagli stanziamenti di bilancio vengono, di norma, deliberate dalla Giunta Comunale e successivamente disposte da ciascun Responsabile di Settore, nell'ambito delle proprie competenze, previa verifica della coerenza con i contenuti del presente regolamento e con le disponibilità di bilancio;
3. I provvedimenti di spesa dovranno riportare esplicitamente il riferimento al presente regolamento e l'attestazione della natura di "rappresentanza" delle spese attivate;
4. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con particolare riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali e alla necessità da parte dell'Ente di un'attività di proiezione verso l'esterno;
5. La documentazione delle spese deve essere trasmessa al servizio finanziario per le finalità di cui al successivo art.7.

#### **ARTICOLO 7 - Rendicontazione delle spese**

1. Le spese di rappresentanza sostenute dall'Ente sono elencate, per ciascun anno, in apposito Prospetto allegato al rendiconto di gestione. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, sul sito internet dell'Ente, a cura del servizio finanziario dell'Ente.
2. A tal fine i Responsabili di Settore ai quali sono affidati in gestione i capitoli riferiti alle spese di rappresentanza trasmettono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il

prospetto compilato ciascuno per la parte di propria competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

#### **ARTICOLO 8 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.